

**Salve, Guest. Non sei ancora registrato? Registrati oppure esegui il login**

**Cerca su Quotidianocasa.it**

Inserisci un termine da ce

**cerchi casa? vendi casa?**

- **Home**
- **Progettare Casa**
- **Costruire Casa**
- **Acquistare Casa**
- **Arredare Casa**
- **Domotica**
- **Vivere La Casa**
- **Piaceri in Casa**
- **Utilità**

## **Non serve più la DIA per microeolico e impianti solari**

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (GU n.154 del 3-7-2008) il DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 2008, n.115 in attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE

### **Categorie**

**Energie rinnovabili, Risparmio energetico, Efficienza energetica**

### **Segnala articolo**

- **Digg it**
- **Del.cio.us**
- **Technorati**
- **Google**
- **OK Notizie**
- **Wikio Italia**

### **Tag**

**DIA, eolico, fotovoltaico, riqualificazione energetica, solare termico**

## Articoli correlati

- 15.07.08: **Solare termico, OK il 55% se produce acqua calda, ma non fredda per l'estate!** (0)
- 02.07.08: **Solare termico, se l'acqua calda vi sembra cosa da poco...** (0)



Fra i vari provvedimenti quelli che riguardano gli edifici ad uso abitativo.

In particolare l'art.11 del **DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 2008, n.115** prevede notevoli semplificazioni nelle procedure di autorizzazione degli impianti e dei lavori per rendere più efficiente dal punto di vista energetico l'abitazione.

Non è più necessaria la Dichiarazione inizio attività (DIA) né per i piccoli impianti eolici, né per i pannelli solari termici o fotovoltaici, purché ricorrano determinate condizioni.

### **Art. 11. Semplificazione e razionalizzazione delle procedure amministrative e regolamentari**

1. Nel caso di edifici di **nuova costruzione**, lo spessore delle murature esterne, delle tamponature o dei muri portanti, superiori ai 30 centimetri, il maggior spessore dei solai e tutti i maggiori volumi e superfici necessari ad ottenere una riduzione minima del 10 per cento dell'indice di prestazione energetica previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, certificata con le modalità di cui al medesimo decreto legislativo, non sono considerati nei computi per la determinazione dei volumi, delle superfici e nei rapporti di copertura, con riferimento alla sola parte eccedente i 30 centimetri e fino ad un massimo di ulteriori 25 centimetri per gli elementi verticali e di copertura e di 15 centimetri per quelli orizzontali intermedi. Nel rispetto dei predetti limiti è permesso derogare, nell'ambito delle pertinenti procedure di rilascio dei titoli abitativi di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime di protezione del nastro stradale, nonché alle altezze massime degli edifici.

2. Nel caso di interventi di **riqualificazione energetica di edifici**

**esistenti** che comportino maggiori spessori delle murature esterne e degli elementi di copertura necessari ad ottenere una riduzione minima del 10 per cento dei limiti di trasmittanza previsti dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, certificata con le modalità di cui al medesimo decreto legislativo, e' permesso derogare, nell'ambito delle pertinenti procedure di rilascio dei titoli abitativi di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici e alle distanze minime di protezione del nastro stradale, nella misura massima di 20 centimetri per il maggiore spessore delle pareti verticali esterne, nonché alle altezze massime degli edifici, nella misura massima di 25 centimetri, per il maggior spessore degli elementi di copertura. La deroga può essere esercitata nella misura massima da entrambi gli edifici confinanti.

3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 26, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e successive modificazioni, gli interventi di incremento dell'efficienza energetica che prevedano l'installazione di **singoli generatori eolici** con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro, nonché di impianti **solari termici o fotovoltaici** aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi, **sono considerati interventi di manutenzione ordinaria e non sono soggetti alla disciplina della denuncia di inizio attività** di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, qualora la superficie dell'impianto non sia superiore a quella del tetto stesso. In tale caso, fatti salvi i casi di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, e' sufficiente una comunicazione preventiva al Comune.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 trovano applicazione fino all'emanazione di apposita normativa regionale che renda operativi i principi di esenzione minima ivi contenuti.

5. L'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 **non può in ogni caso derogare le prescrizioni in materia di sicurezza stradale e antisismica.**

6. Ai fini della realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 351, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, finanziabili in riferimento alle dotazioni finanziarie stanziata dall'articolo 1, comma 352, della legge n. 296 del 2006 per gli anni 2008 e 2009, la data ultima di inizio lavori e' da **intendersi fissata al 31 dicembre 2009 e quella di fine lavori da comprendersi entro i tre anni successivi.**

7. La costruzione e l'esercizio degli impianti di cogenerazione di potenza termica inferiore ai 300 MW, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono **soggetti ad una autorizzazione unica**, rilasciata dall'amministrazione competente ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove

occorra, variante allo strumento urbanistico. A tale fine la Conferenza dei servizi è convocata dalla regione entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione. Resta fermo il pagamento del diritto annuale di cui all'articolo 63, commi 3 e 4, del testo unico delle disposizioni legislative concernente le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni.

8. L'autorizzazione di cui al comma 6 è rilasciata a seguito di un **procedimento unico**, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. In caso di dissenso, purché non sia quello espresso da una amministrazione statale preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, o del patrimonio storico-artistico, la decisione, ove non diversamente e specificamente disciplinato dalle regioni, è rimessa alla Giunta regionale. Il rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto. Il termine massimo per la conclusione del procedimento di cui al presente comma non può comunque essere superiore a centottanta giorni.



### Video Notizie



**Non c'è pancia che tenga con Monari**

### Punto Vita

Guarda video



**Per l'Agente Immobiliare sogno un ruolo da consulente**

**Guarda video**

## La FIMAA ha un nuovo Presidente. Lo abbiamo intervistato

**Guarda video**

## Efficienza energetica in edilizia, un Vademecum per renderla sostenibile

**Guarda video**

## Il colmo per la Nazionale Agenti Immobiliari? Giocare “fuori casa”!

**Guarda video****Approfondimenti**

- **Dimmi come tieni la casa e ti dirò se sei italiano**
- **Fotovoltaico, te lo do io il finanziamento a tasso zero!**
- **Fotovoltaico, come ti finanzia l'impianto a costo zero. Ma davvero?**

**Calcolo pannelli solari**

Produci Energia Pulita, guadagna con gli Incentivi Statali.  
[www.NuovoContoEnergia.com](http://www.NuovoContoEnergia.com)

**Pannelli solari**

Pannelli solari: il vero risparmio viene dal sole.  
[www.supersolar.it](http://www.supersolar.it)

**impianto fotovoltaico**

pannelli solari per conto energia prezzi imbattibili per sistemi FV  
[www.sistemifotovoltaici.com](http://www.sistemifotovoltaici.com)

**Software per fotovoltaico**

Per installatori e progettisti impianti fotovoltaici  
[www.bestwebsite.it/sunseeker](http://www.bestwebsite.it/sunseeker)



Annunci Google

**Notizie più lette**

- **Proposta d'acquisto e compromesso, quali moduli?** Articolo letto 48255 volte
- **Sicurezza impianti nel settore residenziale, chi sono i professionisti** Articolo letto 34310 volte
- **Certificazione energetica, ecco dove trovare in regione un professionista abilitato** Articolo letto 21166 volte
- **Prestazione/costo dei pannelli fotovoltaici/2** Articolo letto 20922 volte
- **Senza qualifica, a rischio estinzione l'agente immobiliare** Articolo letto 16031

volte

- **La certificazione energetica, questa sconosciuta** Articolo letto 15545 volte

## Notizie più commentate

- **Mi sono affidato a una prestigiosa Agenzia Immobiliare, ma...**articolo commentato 1 volta
- **Salone del mobile a Milano, Speciale Fuorisalone**articolo commentato 1 volta
- **Efficienza energetica, un mercato Equo, Solidale, e a basso consumo energetico**articolo commentato 1 volta
- **Geotermia, anche un condominio, nel suo piccolo...**articolo commentato 1 volta
- **Fotovoltaico, nel 2040 sarà il sole la principale fonte d'energia**articolo commentato 1 volta

## Commenti recenti

- **Risparmio energetico, "nuovi materiali" per abbattere i consumi**  
3 commenti: barbara-li, barbara-li, stefano
- **LA BOLLETTA ELETTRICA? ME LA TAGLIO DA ME!**  
3 commenti: mass, mass, alex300000
- **Guardatevi dal "mal bianco" in giardino**  
1 commento: armaduk
- **Emergenza casa, la Regione Lazio ha un Piano**  
2 commenti: roberto de santis, ivano
- **Mutui, la portabilità non è di casa in Italia?**  
1 commento: girolamo lombardi

## QuotidianoCasa

- **Chi siamo**
- **Pubblicità**
- **Privacy policy**

Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Gorizia n. 7/06 del 9/11/2006 Iscrizione ROC N. 13728 del 9/12/2005 - Direttore Responsabile: Peppino Zappulla